



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 05/T/2025

Pieve di Soligo, 30 gennaio 2025

OGGETTO: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) all'art. 1, commi 81-83) introduce l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Nello specifico i rimborsi spese analitici per le trasferte e missioni relative vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (vale a dire servizi di taxi e noleggio con conducente) non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP se i pagamenti sono eseguiti con mezzi tracciabili.

Qualora tali spese non siano state sostenute con mezzi tracciabili diventano:

- non deducibili dal reddito di impresa e dalla base imponibile IRAP;
- reddito imponibile in capo al dipendente/lavoratore autonomo.

Decorrenza

01.01.2025.

Modalità di pagamento

Il requisito della tracciabilità è considerato sussistente se vengono utilizzati i seguenti metodi di pagamento:

- bonifico bancario o postale;
- app di pagamento via smartphone;
- altri sistemi di pagamento quali carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il nuovo obbligo di tracciabilità trova applicazione anche alle spese per trasferte dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori.

Spese di rappresentanza e omaggi

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) estende anche alle spese di rappresentanza e agli omaggi l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per la loro deducibilità.

Lavoratori autonomi

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
armandosech@secheassociati.com

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
marcofregolent@secheassociati.com

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
carladeconti@secheassociati.com

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
alessiorizzo@secheassociati.com

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
oscarsartor@secheassociati.com

[Dott. Alberto Gallina](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
albertogallina@secheassociati.com

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore commercialista
cdallanese@secheassociati.com

[Dott. Nicola Pedrazzi](#)
Dottore commercialista
nicolapedrazzi@secheassociati.com

[Dott.ssa Lisa Ceotto](#)
Dottore commercialista
lisaceotto@secheassociati.com

[Dott.ssa Giulia Favretto](#)
Dottore commercialista
giuliafavretto@secheassociati.com



La normativa in esame viene estesa anche ai soggetti lavoratori autonomi la cui trattazione viene dedicata in una circolare a parte.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Studio Sech e Associati